

DECRETO 29 marzo 2021.

Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Vista la legge n. 115/87, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;

Visto il D.A. n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale vengono ampliati i canali di distribuzione dei presidi ed ausili per soggetti affetti da diabete mellito oltre che alle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle farmacie private e alle aziende commerciali di articoli sanitari;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto la risoluzione n. 90/E del 15 settembre 2011 della direzione generale dell'Agenzia delle entrate, che rende applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4% ai presidi per diabetici, erogati a favore di assistiti affetti da patologia diabetica in possesso della relativa esenzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Visto il D.A. 7 marzo 2018 "Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia.";

Considerato che non è stata ancora espletata una gara regionale per l'acquisizione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia attraverso la Centrale unica di committenza regionale;

Considerato il consumo medio di presidi per l'autodeterminazione del diabete quantificato dalle Aziende sanitarie provinciali e trasmesso alla Centrale unica di committenza, da ultimo con nota prot. n. 10307 del 19 febbraio 2021 necessario per la stima del fabbisogno;

Considerato che la procedura aperta espletata da Consip e con aggiudicazione definitiva in data 9 novembre 2020 non contempla la fornitura di tutte le tipologie di presidi per l'autocontrollo della glicemia necessari ai pazienti con diabete mellito, né dal punto di vista quantitativo né da quello qualitativo, essendo disponibili i presidi del solo lotto a bassa tecnologia e che comunque non sussistono i tempi per l'espletamento di una gara per la distribuzione dei presidi sul territorio regionale;

Ritenuto, quindi, necessario, nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica attraverso la Centrale unica di committenza, continuare a garantire il servizio ai cittadini con malattia diabetica, procedendo ad una ridefinizione dei termini economici dell'accordo con Federfarma, in un accordo transitorio (accordo "ponte") della durata massima di 24 mesi, che permetta una riduzione della spesa continuando ad assicurare la pluralità dell'offerta e la capillarità della distribuzione;

Valutato il quadro nazionale degli accordi stipulati tra le Regioni e Federfarma per le medesime categorie di presidi;

Considerati gli esiti della negoziazione con Federfarma in merito alla ridefinizione dell'accordo in atto vigente;

Visto il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, è approvato l'Accordo, della durata massima di 24 mesi, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, per la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia tramite il canale delle farmacie private convenzionate (Allegato 1).

Art. 2

I prezzi massimi di rimborso, riferiti alla singola unità di ciascuna tipologia di prodotto, sono stabiliti così come riportato nella Tabella allegata al presente decreto (Allegato 2).

Art. 3

L'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia verrà effettuata, in regime di convenzione, dalle farmacie convenzionate e dalle parafarmacie e sanitarie applicando le condizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4

Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalle vigenti circolari assessoriali n. 469 del 19 gennaio 1989 e n. 529 del 17 marzo 1990, sono erogabili le tipologie di presidi che risultano regolarmente in commercio ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 5

Le farmacie, le parafarmacie e le sanitarie si impegnano ad assicurare al paziente tutti i presidi prescritti (nel rispetto dei prezzi riportati nell'Allegato 2), nonché a garantire, su motivata richiesta del paziente, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del S.S.R. secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico.

Art. 6

Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federfarma si impegna a rendere disponibili i dati dei consumi dei suddetti presidi.

Art. 7

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e notificato agli interessati.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà efficacia massima biennale a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 marzo 2021.

RAZZA

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI
tra l'Assessorato regionale della Salute e Federfarma Sicilia

Premesso che le parti firmatarie riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci e nella erogazione ai cittadini di servizi volto a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio sanitario pubblico;

Considerato che la Regione intende acquisire i presidi per l'autocontrollo del diabete attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica gestita dalla Centrale Unica di Committenza regionale al fine di contenere la spesa ed al contempo garantire la capillarità del Servizio per il tramite delle farmacie territoriali con la distribuzione per conto (DPC).

Visti i consumi annuali di presidi per l'autodeterminazione del diabete quantificati dalle Aziende Sanitarie Provinciali e comunicati alla Centrale Unica di committenza;

Considerata la necessità, in attesa dell'espletamento delle procedure di gara, di continuare a garantire il servizio ai cittadini, attraverso le farmacie convenzionate, diffusamente ed omogeneamente distribuite sul territorio regionale;

Visto il D.PR. n. 371/1998, che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;

Visto il decreto assessoriale 7 marzo 2018 recante approvazione dell'Accordo relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, con validità triennale, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.13 parte 1a del 23/3/2018;

Viste le risultanze degli incontri tra le parti susseguiti in merito alla ridefinizione dell'accordo in atto vigente, in seguito ai quali in data 4/3/2021 si è proceduto alla rimodulazione dei prezzi di rimborso massimo previsti, esclusa IVA, pari a:

- strisce reattive per la determinazione della glicemia	€ 0,44
- strisce reattive per la determinazione della glicosuria	€ 0,11
- strisce reattive per la determinazione della chetonemia	€ 1,64
- strisce reattive per la determinazione della chetonuria	€ 0,07
- lancette pungidito	€ 0,065
- siringhe per insulina	€ 0,09
- aghi per somministrazione di insulina e altri antidiabetici iniettabili	€ 0,10

Considerato che entrambe le parti intendono assicurare e garantire l'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia presso le farmacie o per il tramite delle farmacie presso il domicilio del paziente qualora espressamente richiesto per giustificati motivi di infermità e sociali che precludano al soggetto o chi per lui la possibilità di recarsi in farmacia;


SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1. Il presente Accordo, sottoscritto tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e Federfarma Sicilia, inerente all'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, viene siglato al fine di razionalizzare la spesa sanitaria integrativa, confermando il ruolo della farmacia convenzionata quale articolazione essenziale del Servizio sanitario regionale.
2. Le farmacie si impegnano a garantire l'erogazione continuativa dei presidi per diabetici alle nuove condizioni economiche previste nell'Accordo siglato in data 4 Marzo 2021, assicurando la pluralità di offerta dei prodotti, applicando, a far data 1 aprile 2021, le nuove condizioni alle forniture di presidi per diabetici effettuate, nei confronti delle AA.SS.PP della Regione siciliana.
3. L'Accordo è vincolante per tutte le farmacie sul territorio regionale e per le AA.SS.PP.
4. Il prezzo massimo di rimborso per ciascuna tipologia di presidio per l'autocontrollo della glicemia è riportato nel Tariffario di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo. Eventuali accordi provinciali che garantiscano alle amministrazioni condizioni più favorevoli vengono mantenuti in essere.
5. Le farmacie si impegnano a distribuire i presidi per l'autocontrollo della glicemia prescritti, nel rispetto dei prezzi massimi riportati nell'Allegato 2, nonché a garantire, su richiesta motivata del paziente, ove sussistano i presupposti citati nelle premesse del presente Accordo, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del SSR.
6. Le Farmacie si impegnano a contribuire alla sensibilizzazione della popolazione sul tema della malattia diabetica, anche attraverso l'organizzazione di giornate dedicate alla diagnosi precoce della stessa, da concordare con l'Assessorato della Salute ("DIA DAY")
7. Per la verifica dell'attuazione e la gestione, o eventuale modifica e/o integrazione, del presente accordo, si rimanda ad un tavolo tecnico che sarà istituito con apposito provvedimento dell'Assessorato.
8. Le parti si impegnano a realizzare un sistema regionale unico di gestione dei presidi con lo scopo di razionalizzare e uniformare le diverse fasi del ciclo prescrittivo-erogativo su tutto il territorio regionale e consentire un monitoraggio della spesa.
9. Il presente Accordo ha validità massima biennale.


Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, 18 marzo 2021


Il Presidente di Federfarma Sicilia



Il Dirigente Generale DPS



L'Assessore per la Salute




Allegato 2

Prezzi massimi di rimborso per presidi per l'autocontrollo della glicemia

Presidio	Prezzo unitario esclusa IVA
- strisce reattive per la determinazione della glicemia	€ 0,44
- strisce reattive per la determinazione della glicosuria	€ 0,11
- strisce reattive per la determinazione della chetonemia	€ 1,64
- strisce reattive per la determinazione della chetonuria	€ 0,07
- lancette pungidito	€ 0,065
- siringhe per insulina	€ 0,09
- aghi per somministrazione di insulina e altri antidiabetici iniettabili	€ 0,10

Il Presidente di Federfarma Sicilia



Il Dirigente Generale DPS



L'Assessore per la Sanità



(2021.13.717)102

COPIA TRATTA
NON VALIDA